

PARTE SECONDA
Prontuario delle violazioni amministrative e dei reati
previsti nel codice della strada

Copyright © Simione S.p.A.

6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

La disciplina più dettagliata del potere di ordinanza degli enti proprietari delle strade non si risolve in una disciplina particolarmente diversa rispetto a quella che già ampiamente conosciamo.

Sembra comunque più circoscritto il potere prefettizio di sospensione della circolazione stradale, perché è stato eliminato, tra i presupposti che ne giustificano l'esercizio, il requisito dei motivi di pubblico interesse che è suscettibile di un'interpretazione flessibile.

Inoltre appare più circoscritto anche il potere degli enti proprietari di sospendere la circolazione stradale perché, se da un lato è introdotto un nuovo presupposto per il suo esercizio, motivi di incolumità pubblica, dall'altro si prevede che i presupposti della tutela del patrimonio e delle esigenze di carattere tecnico siano fondati su motivi urgenti ed improrogabili.

Va sottolineato che le ordinanze di divieto di sosta possono essere adottate temporaneamente e per esigenze di carattere tecnico e di pulizia delle strade e che i prescritti segnali che rendono noto il divieto vanno collocati non meno di 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.

Tale disposizione è applicabile anche nei centri abitati. Essa va peraltro coordinata con la disposizione di cui al successivo art. 38, comma terzo, che, per i segnali stradali collocati temporaneamente in casi di urgenza e necessità, non richiede il decorso del tempo per la loro efficacia.

L'articolo è stato oggetto di modifica ex legge 120/2010 che ha ampliato il potere di ordinanza fuori dal centro abitato in capo all'Ente proprietario della strada, il quale può disporre nei confronti degli utenti non solo di montare i sistemi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, ma anche di portarli a bordo dei veicoli.

Pertanto, il comma quattordicesimo sanziona ora sia il mancato uso, sia la mancata ottemperanza all'obbligo di avere a bordo idonei mezzi antisdrucchiolevoli.

L'obbligo, portato a conoscenza degli utenti con idonea segnaletica, consente, in caso di inosservanza, agli organi di polizia di interdire il proseguimento della marcia nonché di applicare la sanzione prevista dal comma quattordicesimo.

Resta fermo il potere di detti organi di “procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo” al fine di controllarne la presenza all'interno del mezzo, e “ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele” ai sensi dell'art. 192, comma terzo del codice della strada.

Da rilevare come i dispositivi definiti “calze da neve” (autosock) non siano stati equiparati alle catene o agli altri mezzi antisdrucchiolevoli poiché prodotto non omologato dal competente Ministero.

Inoltre se la violazione è commessa in centro abitato è sanzionata ai sensi dell'art. 7, tredicesimo comma.

Art. 6 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati				
<i>Ipotesi di violazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Pmr</i>	<i>Sanzione accessoria</i>	<i>Punti</i>
comma 12 Circolare con veicolo non adibito al trasporto di cose non rispettando l'ordinanza prefettizia di sospensione temporanea della circolazione	€ 168 - € 674	€ 168		

Segue

<i>Ipotesi di violazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Pmr</i>	<i>Sanzione accessoria</i>	<i>Punti</i>
Circolare con veicolo adibito al trasporto di cose non rispettando l'ordinanza prefettizia di sospensione temporanea della circolazione	€ 419 - € 1.682	€ 419	sospensione patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, sospensione carta di circolazione per un periodo da uno a quattro mesi (**). Non ottemperare alle disposizioni impartite per la sosta del veicolo comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi ed il trasgressore può essere denunciato ai sensi dell'art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'autorità) in concorso con la reiterazione della violazione.	
comma 13 Violazione delle prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi non rispettando, quando ricorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio stabiliti dal prefetto.	€ 25 - € 99	€ 25		
comma 14 Circolare non rispettando la sospensione temporanea della circolazione disposta dall'ente proprietario della strada (comma 4, lett. a);	€ 84 - € 335	€ 84		

Segue

<i>Ipotesi di violazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Pmr</i>	<i>Sanzione accessoria</i>	<i>Punti</i>
Circolare non rispettando gli obblighi, divieti e limitazioni (comma 4, lett. b);	€ 84 - € 335	€ 84		
Circolare sulle corsie riservate senza averne titolo (comma 4, lett. c);	€ 84 - € 335	€ 84		
Circolare non avendo installato o non avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve (comma 4, lett. e); (***)	€ 84 - € 335	€ 84		
comma 14 Inosservanza dei divieti e limitazioni di sosta o di parcheggio (comma 4, lett. d) (****)	€ 41 - € 168	€ 41		
Omettere il pagamento della somma prevista per la sosta o per il parcheggio (comma 4, lett. d) (*****)	€ 41 - € 168	€ 41		
Non osservare il divieto di sosta imposto per esigenze tecniche o di pulizia della strada (comma 4, lett. f) (*****)	€ 41 - € 168	€ 41	Alla violazione del comma 4, lett. f) consegue la rimozione o blocco del veicolo ex art. 159, comma primo, secondo e quarto	
Art. 6, comma 15 Circolare su strada militare, con veicolo non adibito al trasporto di cose, in presenza di ordinanza di divieto del comandante della regione militare territoriale	€ 168 - € 674	€ 168		

Segue

<i>Ipotesi di violazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Pmr</i>	<i>Sanzione accessoria</i>	<i>Punti</i>
Circolare su strada militare con veicolo adibito al trasporto di cose nonostante l'ordinanza di divieto del comandante della regione militare territoriale	€ 419 - € 1.682	€ 419	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sospensione patente di guida e carta di circolazione da uno a quattro mesi, ➤ sospensione patente da due a quattro mesi se non si rispetta il divieto di proseguire o modalità sosta 	

Note

(*) Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse.

Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, può vietare la circolazione fuori dai centri abitati, di veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima superiore a 7,5 t.

Le ordinanze prefettizie di sospensione della circolazione possono essere portate a conoscenza del pubblico attraverso i comuni mezzi di informazione (radio – Tv – stampa).

Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

(**) Nelle ipotesi di violazione del provvedimento di sospensione della circolazione, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spira il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta.

Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.

Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente.

(***) Tale obbligo deve essere reso noto con il previsto segnale stradale (fig. 11, art. 87 Regolamento al c.d.s.). Nel caso la marcia del veicolo comporti pericolo per la circolazione, l'agente accertatore può disporre il divieto di prosecuzione. Nel caso di marcia su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate il veicolo deve abbandonare la sede stradale.

(****) Qualora questa violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

(*****) L'omesso funzionamento del dispositivo di controllo o la mancata indicazione dell'inizio della sosta è sanzionato ai sensi dell'art. 157, comma sesto e ottavo.

(*****) Il divieto di sosta per la pulizia della strada o per altre esigenze tecniche deve essere reso noto agli automobilisti mediante apposito segnale da collocarsi sulla strada almeno 48 ore prima. In caso di urgenza, il divieto può essere reso noto con qualsiasi altro mezzo.

Per le strade che rientrano in ambito portuale o aeroportuale, la competenza è del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto.

In data 18 aprile 2012 è entrata in vigore la legge n. 33 del 22 marzo 2012 che all'art. 1, comma terzo, reca norme in materia di circolazione nelle aree aeroportuali che sanziona l'inosservanza delle ordinanze adottate in conformità all'art. 5, comma terzo, del codice della strada dall'Enac per la cui violazione si applica, per espressa previsione della legge stessa il regime giuridico del titolo VI del codice. L'entità della sanzione resta da euro 38,00 a euro 155,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80,00 a euro 318,00 per i restanti veicoli.